



COMUNE DI MASSANZAGO

Provincia di Padova

Via Roma, 59 – 35010 Massanzago – cod. fisc.: 80009530280 –
Tel. 049.5797001 Fax: 049.9364695

Prot. nr. 4295

Ordinanza n° 16 del 04 agosto 2017

ORDINANZA Permanente n. 16/2017

di installazione di n. 2 rallentatori di velocità e di istituzione del limite di velocità a 40km/h lungo il tratto stradale di via Bigolo e via Cà Zorzi a Massanzago.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TERRITORIO

PREMESSO CHE è negli obbiettivi dell'Amministrazione, al fine di migliorare le condizioni di sicurezza, procedere alla realizzazione di interventi correttivi, manutentivi alla rete viaria ed alla regolazione della mobilità stradale;

POSTO CHE il tratto stradale: via Bigolo – Via Cà Zorzi parzialmente ricade nel centro abitato di Massanzago, precisamente nel primo tratto di via Bigolo incrocio con Via Roma e nel tratto di via Cà Zorzi che incrocia via Marconi;

CONSIDERATA la particolare morfologia di molte strade comunali e nello specifico del tratto stradale: via Bigolo – Via Cà Zorzi, che ha un'estensione complessiva di oltre 1500 m. e che si raccorda con le due provinciali: a nord con la S.P. 34 – Via Marconi e a sud con la S.P. 34 – Via Roma ad elevato transito veicolare compresi i mezzi pesanti, è caratterizzata da carreggiate a dimensioni ridotte, andamento irregolare, a doppio senso di marcia, fiancheggiate da edifici privi di marciapiedi e i con accessi carrai direttamente collegati alla viabilità;

CONSIDERATO inoltre che il tratto stradale in questione presenta banchine di dimensioni molto ridotte, non praticabili, con fossi a margine che possono divenire pericolosi in caso di accostamento dei veicoli nel doppio senso di marcia e che detta strada rappresenta fonte di collegamento anche pedonale, non sono veicolare, tra i cittadini ivi residenti;

RILEVATO poi che alcuni utenti della strada non adeguano la propria velocità alla tipologia di strada le cui caratteristiche succitate, mantenendo anche velocità superiori a quelle compatibili con la morfologia della strada stessa lungo cui a tutt'oggi vige il limite di 50 km/h;

PRESO ATTO che gli stessi cittadini ivi residenti, hanno manifestato, all'Amministrazione Comunale, l'interesse, per ragioni di sicurezza, di limitare la velocità eccessiva del transito persistente, così come da comunicazione assunta in atti, prot. 5371 del 01.07.2017;

PRESO ATTO della viabilità nel tratto in questione, mediante sopralluoghi differenziati, nel periodo e nelle fasce orarie, a seguito dei quali si sono confermate le condizioni della strada e della elevata intensità veicolare così come già evidenziato;

RITENUTO pertanto opportuno, al fine di garantire condizioni di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e di salvaguardare la pubblica e privata incolumità nonché la strada stessa quale patrimonio comunale e quindi dell'utenza locale:

- di disporre la limitazione di velocità massima a 40 km/h per tutte le categorie di veicoli e lungo tutto il tratto in questione: via Bigolo – Via Cà Zorzi e ciò anche in relazione alla ridotta larghezza della sede viaria, alla densità abitativa, all'intensità del traffico che vi confluisce dagli insediamenti abitativi presenti e limitrofi oltre che dalle due provinciali collegate alla viabilità in parola;
- di installare, inoltre, due dossi artificiali, rallentatori di velocità, a norma dell'art. 179 comma 4 e s.m.i. del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada, da porre in opera, secondo quando emerso nei sopralluoghi sul posto, uno tra il civico 4 e 6 di via Bigolo e uno tra il civico 15 e 17 di via Cà Zorzi;

RITENUTO quindi di provvedere in merito, mediante l'istituzione dell'apposita segnaletica stradale verticale ed orizzontale necessaria a tutto quanto di cui al presente provvedimento;

VISTI il Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche e integrazioni, il D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 "Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge 7.08.1990 n. 241 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i.;

VISTO il Decreto Sindacale n. 4 del 9.1.2017 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Territorio, con conseguente attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

per i motivi in premessa enunciati, che a partire dalla data di avvenuta pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio comunale e sul sito istituzionale del Comune, così come stabilito e nelle modalità della normativa di riferimento in materia a tutt'oggi:

- l'installazione in via Bigolo a Massanzago, tra il civico 4 e 6 e in via Cà Zorzi tra il civico 15 e 17, rispettivamente, un rallentatore di velocità, mediante l'installazione di appositi "*dossi artificiali*", di altezza non superiore a cm. 5, evidenziati mediante zebraure gialle e nere parallele alla direzione di marcia, di lunghezza uguale sia per i segni che per gli intervalli, visibili sia di giorno che di notte, come previsto dall'art. 179 comma 6° lettera b, figura II 474 del Regolamento di attuazione al Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.92 n° 495 e l'istituzione della segnaletica orizzontale di preavviso dossi (*figura II 2 - Art. 85*);
- l'istituzione di rallentamento fisico della velocità a 40 km/h (*figura II 50 – Art. 116*) nella strada comunale: via Bigolo-Cà Zorzi, per tutte le categorie di veicoli e lungo tutto il tratto in entrambe le direzioni.

DISPONE

1. la revoca di qualsiasi altra ordinanza, precedentemente emanata e a tutt'oggi vigente, in contrasto con il presente provvedimento, a far tempo dalla data di entrata in vigore dello stesso;
2. che la presente sia resa nota mediante pubblicazione all'albo pretorio e al sito istituzionale del Comune;

AVVERTE

che il personale addetto all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 285/1992 provvederà, per quanto di competenza, alla vigilanza sul rispetto del presente provvedimento.

INFORMA

- che avverso il presente provvedimento, a norma dell'art. 3 comma 4 della L.07/08/90 n.241, è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 (sessanta) giorni al Tribunale amministrativo regionale del Veneto, o in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di affissione del presente atto all'Albo pretorio del Comune di Massanzago;
- per le eventuali trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal vigente Codice della strada.

Massanzago, 04 agosto 2017

il Responsabile del Settore Territorio
Campello dott. Gianni

